



**ORDINE DEGLI INGEGNERI  
della Provincia di Treviso**

**Commissione Strutture  
quadriennio 2021-25**

**Parere espresso dalla Commissione Strutture dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso nella seduta del 19/07/2023**

Oggetto del parere:

**interpretazione delle casistiche di applicabilità del punto d) art. 8.4.3 delle NTC 2018**

La Commissione Strutture dell'Ordine degli Ingegneri di Treviso, nella seduta del 19/07/2023, ha espresso il seguente parere

---

Il punto d) art. 8.4.3 delle NTC 2018 recita:

*L'intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda:*

....

*d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente; nel caso degli edifici, effettuare interventi strutturali che trasformano il sistema strutturale mediante l'impiego di nuovi elementi verticali portanti su cui grava almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani.*

....

Giungono a questa Commissione ripetute segnalazioni di interpretazioni da parte degli Enti competenti secondo i quali interventi di tipo globale su un edificio esistente che non alterano il suo regime statico, quali ad esempio l'inserimento di elementi di controvento aggiuntivi in affiancamento alle strutture portanti esistenti, ricadrebbero nella fattispecie di questo comma. E quindi non potrebbero limitarsi ad un miglioramento sismico, ma dovrebbero spingersi fino al raggiungimento del livello di adeguamento.

**Con il presente parere la Commissione Strutture intende chiaramente esprimere la propria convinzione che tale interpretazione non sia corretta e lontana dallo spirito della norma.**

Infatti ove tale interpretazione fosse accettata, porterebbe all'assurdo risultato che ogni intervento che portasse ad una diversa risposta dell'edificio alle azioni sismiche, come l'inserimento di una nuova parete controventante in un edificio esistente, ma anche il semplice rinforzo di murature mediante applicazione di intonaci armati, dovrebbe perseguire il solo fine dell'adeguamento sismico.

Ad avviso della Commissione Strutture l'unica fattispecie per la quale trova applicazione il punto d) del §8.4.3 è quella in cui si preveda "un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente" **dal punto di vista del comportamento statico dell'edificio**. E solo quando tali opere interessino un numero significativo di elementi verticali portanti cui compete "almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani".

Ad avviso della Commissione Strutture è evidente che quando il punto d) dell'§8.4.3 delle NTC 2018 parla di *"interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente"*, si riferisce ad interventi di trasformazione del regime statico degli edifici dal punto di vista dei carichi gravitazionali (per esempio eliminazione di pareti e sostituzione con travi e pilastri). E non di interventi finalizzati al mero miglioramento sismico, mediante aggiunta di elementi a presidio anti-sismico (cosiddetti interventi di tipo "globale").

Oververo si riferisce agli interventi (volontari) motivati dall'esigenza architettonica di sostanziale modifica del distributivo di anche uno solo dei piani dell'edificio. E non a quelli (opportuni) motivati dalla volontà di aumentare la sicurezza di un edificio.

Una diversa interpretazione della norma, e la conseguente pretesa di raggiungere sempre il livello di adeguamento sismico, porterebbe a due conseguenze palesemente assurde:

- a) non sarebbero mai possibili interventi di miglioramento sismico, il che renderebbe inutile ed inapplicabile il punto §8.4.2 delle NTC18;
- b) verrebbe contestato quanto esplicitamente riportato al §C.8.4.2 della Circolare esplicativa delle NTC18 dove fra gli interventi di miglioramento sismico si elencano anche quelli che comportano variazioni significative della rigidezza e resistenza laterale degli edifici.

Sarebbe inoltre disattesa la finalità della norma e verrebbero ostacolati, se non in molti casi resi inattuabili, tutti gli interventi che pur se di estensione limitata e di basso costo possono portare a significativi incrementi della sicurezza sismica degli edifici.

Come è esplicitamente riportato all'ultimo capoverso del §C.4.3 della Circolare esplicativa delle NTC 2018 *"la ratio di tale disposizione (n.d.r.: ovvero quella di non obbligare a priori gli interventi di adeguamento sismico) è di permettere nelle situazioni citate, ferme restando le norme urbanistiche ed i regolamenti edilizi locali, la realizzazione di interventi di possibile beneficio strutturale, senza dover necessariamente adeguare l'intera costruzione"*.

Da ultimo, si rileva che in letteratura sono presenti numerosi interventi, realizzati e autorizzati sull'intero territorio sismico italiano, in cui vengono riportati e illustrati interventi di miglioramento sismico che prevedono l'inserimento di controventi puntuali, o diffusi, o a formare un nuovo esoscheletro sismoresistente.

---

Si ritiene opportuno di dare divulgazione del presente parere a tutti gli iscritti e agli enti interessati (Comuni, Province, Ordini Professionali, Genio Civile, ...) di livello Provinciale e Regionale attraverso tutti i canali di comunicazione dell'Ordine degli Ingegneri di Treviso.

La Commissione Strutture dell'Ordine degli Ingegneri di Treviso